



**PROCEDURA  
RELATIVA ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

## INDICE

1	DEFINIZIONI .....	3
2	FINALITÀ ED ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA .....	4
3	IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE.....	4
4	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	4
5	OPERAZIONI ESCLUSE .....	5
6	DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI RILEVANTI .....	5
7	DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI EX DELIBERE QUADRO .....	6
8	OPERAZIONI COMPIUTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE.....	6
9	DISPOSIZIONI FINALI.....	7

## 1. DEFINIZIONI

**“Amministratore Indipendente”** indica un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF – come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF – e al Codice delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., come di tempo in tempo modificato e integrato

**“Amministratori A di NAF”** indica gli amministratori di NAF nominati dai titolari delle Azioni A NAF ai sensi dello statuto sociale di NAF

**“Amministratori B di NAF”** indica gli amministratori di NAF nominati dai titolari delle Azioni B NAF ai sensi dello statuto sociale di NAF

**Amministratori non correlati:** gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate

**Azioni A NAF:** indica le Azioni di NAF di categoria speciale denominata “A”

**“Azioni B NAF”** indica le Azioni di NAF di categoria speciale denominata “B”

**Codice:** il codice di corporate governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., come di tempo in tempo modificato e integrato

**Comitato controllo e rischi:** il comitato costituito da ASTM e composto da tre amministratori

**Gruppo ASTM:** ASTM e le entità italiane o estere controllate da ASTM ai sensi dell'art. 2359 del codice civile

**ASTM o Società:** ASTM S.p.A.

**NAF:** indica Nuova Argo Finanziaria S.p.A., società con sede legale in Corso Romita 10, Tortona (AL), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria-Asti e codice fiscale e partita IVA 02580070064

**Parti Correlate:** come definite al successivo art. 3.1 della presente Procedura.

**Principi Contabili Internazionali:** i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e che risultano pro tempore applicabili

**Regolamento Parti Correlate:** Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato

**Soci A NAF Ultimi:** indica ciascuna delle persone fisiche che sia, direttamente o indirettamente, socio di Aurelia S.r.l. alla Data di Esecuzione (ovverosia Beniamino Gavio, Daniela Gavio, Raffaella Gavio, Marcello Gavio e Francesca Torti) e l'insieme (i) dei relativi discendenti e ascendenti legati da un rapporto diretto di discendenza o di ascendenza (a titolo esemplificativo, genitori, figli, nipoti), (ii) dei relativi coniugi non legalmente separati, e (iii) dei relativi parenti in linea collaterale di secondo grado e i loro figli (vale a dire, l'insieme dei fratelli e sorelle e dei figli dei fratelli e delle sorelle).

**Società Controllate:** le entità italiane o estere nelle quali ASTM esercita un'influenza dominante ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile

## **2. FINALITÀ ED ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA**

La presente procedura (la "Procedura") è stata approvata in data 16 dicembre 2021 dal Consiglio di Amministrazione di ASTM, con il parere favorevole del Comitato controllo e rischi.

Tale procedura individua le regole che disciplinano l'approvazione e la gestione delle operazioni con Parti Correlate poste in essere da ASTM, direttamente ovvero per il tramite di Società Controllate, al fine di assicurare la trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.

## **3. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE**

**3.1** Ai fini della presente Procedura sono considerate parti correlate di ASTM i soggetti individuati come tali in applicazione dei Principi Contabili Internazionali, così come richiamati ai sensi dell'Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento Parti Correlate, riportati sub Allegato "A" (le "**Parti Correlate**").

**3.2** Per la corretta gestione della presente procedura, le Parti Correlate di ASTM, identificate in base a quanto previsto al paragrafo 3.1 che precede, sono ordinate, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in una specifica banca dati creata sulla base dell'anagrafica delle partecipazioni societarie e delle dichiarazioni rilasciate dalle Parti Correlate, con cadenza semestrale e sulla base di apposita modulistica che verrà predisposta dalla Funzione Societario e Compliance e consultabile dalle Società Controllate.

In particolare, la Funzione Societario e Compliance ha il compito di individuare, sulla base delle informazioni ricevute e disponibili, le Parti Correlate di ASTM. Ai fini dell'identificazione delle Parti Correlate indirette (per tali intendendosi le parti correlate di ASTM diverse da quelle indicate nella proposizione precedente), le Parti Correlate dirette sono tenute a fornire informazioni sulle proprie parti correlate, mediante la compilazione di appositi schemi di dichiarazione, nonché a comunicare senza indugio alla Funzione Societario e Compliance le circostanze sopravvenute di cui siano venute a conoscenza e che possano comunque incidere, ovvero influire, sulla qualifica di parte correlata diretta o indiretta. Nei casi in cui l'individuazione di una parte correlata diretta o indiretta risulti complessa o controversa e, comunque, nei casi in cui lo ritenga opportuno, la Funzione Societario e Compliance potrà richiedere un parere al Comitato controllo e rischi.

## **4. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

**4.1** Costituisce operazione con parte correlata qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni posto in essere con una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

**4.2** Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate:

(a) l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica;

(b) il controvalore dei contratti di durata dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la loro intera durata se si tratta di contratti a tempo determinato ovvero, se si tratta di contratti a tempo indeterminato, dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la durata di un esercizio sociale ovvero, ove il termine di preavviso per il recesso fosse maggiore ad un anno, per tutto il periodo di preavviso. Nei contratti con parti correlate non sarà possibile prevedere clausole di rinnovo annuale automatico del rapporto stesso.

**4.3** Prima del compimento di qualsiasi operazione, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, con il supporto della funzione competente per la realizzazione della stessa, deve preliminarmente verificare se l'operazione possa essere considerata operazione con parte correlata e valutare, al fine dell'applicazione della relativa procedura, in quale delle seguenti tipologie l'operazione rientri:

- ❑ Operazioni escluse
- ❑ Operazioni Rilevanti

## **5. OPERAZIONI ESCLUSE**

**5.1** Rientrano nella categoria delle Operazioni escluse:

- a) le operazioni concluse con Società Controllate a condizione che (i) né titolari di Azioni A NAF, (ii) né alcun membro del Socio A NAF Ultimo detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale di tali Società Controllate;
- b) le operazioni concluse con parti correlate che, per ciascun esercizio, complessivamente a livello di Gruppo non eccedano Euro un milione.

## **6. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI RILEVANTI**

**6.1** Sono Operazioni Rilevanti tutte le operazioni con parti correlate che non ricadano nelle fattispecie previste al precedente paragrafo 5 (Operazioni escluse).

**6.2** L'approvazione preventiva delle Operazioni Rilevanti poste in essere da ASTM è riservata al Consiglio di Amministrazione che delibererà, previo motivato parere del Comitato controllo e rischi, con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica tra i quali almeno 1 (uno) Amministratore nominato su designazione degli Amministratori B di NAF (diverso dall'Amministratore Indipendente designato dagli Amministratori B di NAF) e 1 (uno) Amministratore nominato su designazione degli Amministratori A di NAF (diverso dall'Amministratore Indipendente designato dagli Amministratori A di NAF).

**6.3** Il Comitato controllo e rischi dovrà essere coinvolto attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione della trattativa e dell'istruttoria.

**6.4** Il Comitato controllo e rischi, nell'espletamento del suo compito, può farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Resta ferma la possibilità che l'esperto indicato dal Comitato assista anche ASTM nel compimento dell'Operazione purché l'incarico preveda espressamente che l'esperto assista anche e specificamente il Comitato nell'assolvimento dei compiti ad esso spettanti ai sensi della Procedura.

Il Comitato controllo e rischi assumerà le proprie determinazioni a maggioranza dei propri componenti.

**6.5** Nel caso in cui con riferimento ad una determinata Operazione Rilevante uno o più degli Amministratori che compongono il Comitato controllo e rischi risultino correlati, questi saranno sostituiti, limitatamente all'operazione in esame, da altri Amministratori non correlati eventualmente presenti in Consiglio di Amministrazione, in modo che il numero dei componenti il Comitato risulti comunque pari a tre. Gli eventuali Amministratori non

correlati, diversi da quelli nominati, subentreranno ai componenti correlati del medesimo Comitato in ordine di età, fermo restando che l'Amministratore subentrante non correlato sarà tratto, rispettivamente, tra gli Amministratori A di NAF, ovvero tra gli Amministratori B di NAF, a seconda che sia stato sostituito un Amministratore A di NAF o un Amministratore B di NAF, nel rispetto della composizione del Comitato controllo e rischi prevista dall'art. 23 dello statuto di ASTM.

Nell'ipotesi in cui, relativamente ad una data Operazione Rilevante, l'Amministratore subentrante non correlato non possa essere tratto, rispettivamente, tra gli Amministratori A di NAF o tra gli Amministratori B di NAF nel rispetto della composizione del Comitato controllo e rischi prevista dall'art. 23 dello statuto di ASTM, l'operazione dovrà essere approvata previo motivato parere favorevole di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

**6.6** Resta fermo, in ogni caso, che:

- a) la procedura di sostituzione ai sensi del precedente articolo 6.5 non si applica nel caso in cui gli Amministratori non correlati abbiano un interesse, anche potenziale o indiretto, nelle operazioni societarie; nonché
- b) ai fini dell'applicazione della procedura di sostituzione di cui al precedente articolo 6.5, non costituisce "correlazione" il fatto che un Amministratore di ASTM sia un *dirigente con responsabilità strategiche* di Nuova Argo Finanziaria S.p.A.

**6.7** I verbali delle deliberazioni di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dovranno contenere un'adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.

**6.8** Le disposizioni del presente paragrafo troveranno applicazione anche per le Operazioni Rilevanti di competenza dell'Assemblea dei Soci o che da questa debbano essere autorizzate a sensi di legge o di statuto.

Le delibere dell'Assemblea dei Soci verranno adottate con le maggioranze previste dalla vigente normativa o dallo statuto sociale di ASTM.

## **7. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI EX DELIBERE QUADRO**

**7.1** Per serie di operazioni omogenee concluse con determinate categorie di parti correlate, individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, ASTM potrà assumere delibere quadro che non abbiano efficacia superiore ad un anno e che prevedano il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare e la motivazione delle condizioni previste.

**7.2** Con cadenza trimestrale l'Amministratore Delegato fornirà al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una completa informativa sull'attuazione delle delibere quadro.

## **8. OPERAZIONI COMPIUTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE**

**8.1** Fatti salvi ed impregiudicati i principi di autonomia gestionale dei competenti organi sociali, le operazioni con Parti Correlate ad ASTM poste in essere da Società Controllate, che non ricadano nelle fattispecie previste al paragrafo 5.1, lettere a) e b) della presente procedura (Operazioni escluse), dovranno essere preventivamente approvate dal

Consiglio di Amministrazione di ASTM che delibererà previo parere del Comitato controllo e rischi.

In relazione a ciascuna operazione, il Consiglio di Amministrazione di ASTM dovrà ricevere, a cura della società controllata, un'informativa idonea a consentire un preventivo esame dell'operazione medesima e in particolare:

- caratteristiche generali dell'operazione, indicando oggetto, motivazioni, corrispettivo, tempistica, nonché natura della correlazione;
- modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni suscettibili di generare obbligazioni in capo alla società;
- prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione;
- eventuali interessi, anche indiretti, dei componenti gli organi sociali.

Per il rilascio del proprio parere, il Comitato controllo e rischi avrà facoltà di richiedere informazioni agli organi delegati della società controllata e potrà farsi assistere, a spese di ASTM, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

**8.2** Ai fini di quanto previsto dal precedente paragrafo 8.1, si specifica che qualora per ragioni di urgenza l'operazione non potesse essere preventivamente sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione di ASTM, la Società controllata: (i) prima del compimento dell'operazione, informerà l'Amministratore Delegato di ASTM, anche per le vie brevi, delle ragioni di urgenza e (ii) successivamente al compimento dell'operazione, ferma l'efficacia della stessa, predisporrà una relazione da sottoporre al primo Consiglio di Amministrazione utile di ASTM e al Comitato controllo e rischi, contenente una adeguata descrizione delle caratteristiche principali dell'operazione nonché delle ragioni dell'urgenza.

**8.3** Per consentire l'attuazione del presente paragrafo 8, le Società Controllate dovranno garantire un flusso informativo nei confronti di ASTM secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla medesima ASTM.

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

**9.1** L'Amministratore Delegato di ASTM è delegato ad emanare le disposizioni attuative della presente procedura e ad apportare alla stessa, sentito il Comitato controllo e rischi, le modifiche e le integrazioni meramente formali che si rendessero necessarie.